

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n 21

Adunanza 17 maggio 2012

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PTC2 - NOTA ESPLICATIVA N. 2 RELATIVA ALL'ART. 7 DELLE N.D.A., IN APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLE N.D.A. DELLA VARIANTE "SEVESO" AL PTC.

Protocollo: 391 – 19606/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori MARCO BALAGNA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia e dell'Assessore Ronco.

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 632-168935 del 27 giugno 2006 la Giunta provinciale ha predisposto il progetto preliminare di variante al PTC1 di "*adeguamento al D.M. 9/5/2001: requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", in ottemperanza ai disposti dell'art. 14 del D.lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001;
- con deliberazione n. 231-258087 del 13 marzo 2007 la Giunta provinciale ha presentato la proposta di progetto definitivo di *Variante Seveso al PTC*, ai sensi dell'art. 8bis della L.R. 56/77 smi, che è stata adottata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 332467 del 22 maggio 2007;
- la suddetta Variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 23-42501 del 12 ottobre 2010;
- con deliberazione n. 49411 del 29/12/2009, la Giunta Provinciale, ha predisposto il progetto preliminare di variante al *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC1)* ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 smi e in ottemperanza al D.Lgs. n. 152/2006 smi;

- il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 26817 del 20/07/2010, ha adottato il progetto definitivo di variante al *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC1)*, denominata "*PTC2*", ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 smi;
- la suddetta variante è stata approvata con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte n. 121-29759 del 21/07/2011.

**DATO ATTO** che:

- la tutela della popolazione e dell'ambiente dal rischio di incidenti rilevanti è una questione complessa dove, nell'azione concreta, si è registrato sovente uno scollamento tra l'attività urbanistica e quella di gestione del rischio industriale, lasciando libero spazio a situazioni, non rare, di incremento del carico antropico in aree "inopportune" dal punto di vista della sicurezza (e.g. strutture ricettive, centri commerciali anche di grandi dimensioni, impianti sportivi);
- la *Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001* si prefigge di integrare la cultura del rischio industriale direttamente nella formazione dei piani regolatori e vincola i Comuni ad attivare l'effettiva predisposizione dell'*Elaborato RIR* (Rischio di incidente rilevante);
- il *PTC2* (variante al *Piano territoriale di coordinamento provinciale*), alla let. d), comma 1 dell'art. 7 delle proprie norme di attuazione, recepisce e fa proprie le disposizioni della suddetta *Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001*, con la valenza che caratterizza le stesse;
- l'articolo 20 della *Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001* prevede ai commi 1, 2, 3, quanto segue: "***I Comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della presente Variante entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali i Comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani Regolatori per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla suddetta Variante.*** Dalla adozione del progetto definitivo della presente Variante, fermo restando quanto stabilito al precedente comma, i Comuni inoltre:
  - non possono approvare varianti al Piano regolatore in cui sia consentita la nuova localizzazione di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie A e B della tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001, o rilasciare titoli abilitativi per nuovi insediamenti appartenenti alle suddette categorie, all'interno delle aree espressamente previste al punto 3) comma secondo dell'art.9 precedente.
  - non possono rilasciare titoli abilitativi per nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante nei casi in cui ricorrano le condizioni espressamente previste al quarto comma dell'articolo 10 precedente, nonché nelle condizioni di non ammissibilità cui agli articoli 15.1 e 15.2 terzo comma.

*Sono fatti salvi gli interventi compresi in accordi di programma o in programmi integrati o in progetti speciali a scala intercomunale o sovracomunale redatti ai sensi della legislazione vigente, già approvati e finanziati prima dell'adozione del progetto definitivo".*

**CONSIDERATO** che:

- i 18 mesi di cui al succitato articolo 20 della *Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001*, pubblicata sul BUR n. 43 del 28/10/2010, sono scaduti il 28 aprile 2012;
- è emersa la necessità di chiarimenti relativamente all'interpretazione del succitato articolo 20 delle N.d.A. di cui al punto precedente;
- con DGP n. 897-30379 del 20/09/2011 si è ravvisata l'opportunità di predisporre strumenti in grado di fornire prime indicazioni operative utili per una corretta ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle Norme di attuazione del *PTC2*, anche attraverso compiti di "*Assistenza tecnica*" ai Comuni nell'attività di pianificazione

territoriale, predisposizione di "News Letter", da pubblicare sul sito *web* della Provincia di Torino, contenenti contributi idonei ad affrontare le rilevanti novità del PTC2 in termini di attuazione e gestione da parte dei Comuni e dei Servizi dell'Ente, e redazione di "Circolari applicative" per una corretta applicazione delle N.d.A. da parte dei Servizi interni all'Ente, nelle materie di rispettiva competenza (pareri da rendere in Conferenze dei Servizi, procedure di autorizzazione, ecc...);

**VISTO:**

- la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e smi recante *Tutela ed uso del suolo*;
- il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 e smi *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il decreto ministeriale 9 maggio 2001 *Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 recante *Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»* e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 23-42501 del 12 ottobre 2010 *Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56* in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 *Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56* denominata *Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC2)*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 31-286 del 5 luglio 2010 *Applicazione del d.lgs. 334/1999 e D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 concernenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Precisazioni relative alle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. Revoca della DGR n. 20-13359 del 22 febbraio 2010*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 17-377 del 26 luglio 2010 *Approvazione di "Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale"*;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di provvedere**, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 30379 del 20/09/2011, a predisporre una "nota esplicativa", attraverso il Servizio Urbanistica dell'Area territorio, trasporti e protezione civile, consultato il Servizio Tutela Ambientale dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, in applicazione dell'articolo 7 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. della *Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001* (di seguito denominata anche "Seveso");

2. **di dare atto** che la “*nota esplicativa*”, che sarà pubblicata sul sito *web* della Provincia, conterrà i seguenti chiarimenti:
- a) il verbo “*adottare*” di cui al primo comma dell’art. 20 delle N.d.A. della “*Seveso*” può essere usato anche nella legislazione vigente, con riguardo all’oggetto “*deliberazione*” e non con riferimento allo strumento urbanistico, anche nei casi in cui venga impiegato per disciplinare un procedimento urbanistico. Nel caso in esame, pertanto, tale termine non è da leggere in chiave strettamente tecnica;
  - b) sono tenuti ad adeguarsi alla “*Seveso*”, entrata **in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010**:
    - b1) i **Comuni sede di stabilimento** classificato a rischio di incidente rilevante sulla base dei disposti della normativa nazionale, ovvero riportati nel *Registro regionale delle aziende Seveso* e Comuni contermini sul cui territorio ricadano le *aree di Danno*;
    - b2) i **Comuni contermini** dei Comuni del punto b1) precedente, sul cui territorio ricadano le *aree di Esclusione e/o di Osservazione* come definite sulla base degli artt. 7, 8 e 9 delle N.d.A. della “*Seveso*”;
    - b3) tutti i **Comuni che avviano una variante generale** al P.R.G. (art. 7 delle N.d.A. del PTC2);
    - b4) tutti gli altri Comuni, che intendano integrare il proprio strumento urbanistico con la disciplina del controllo e della prevenzione del rischio industriale.
  - c) Le tempistiche e le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici sono le seguenti:
    - c1) i **Comuni di cui al punto b1**, sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alla “*Seveso*” entro il **28 aprile 2012**, con variante strutturale L.R. 1/2007.

Trascorsa tale data, l’approvazione di “altre” varianti strutturali è subordinata alla previa **approvazione del progetto definitivo (e pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento)** della variante di adeguamento alla “*Seveso*” (art. 20 delle N.d.A.).  
E’ ammissibile che il Comune avvii la formazione di “altre” varianti strutturali anche nelle more dell’approvazione della variante di adeguamento alla “*Seveso*”; l’obiettivo sarà ritenuto soddisfatto purché la relativa variante sia approvata in via definitiva prima della conclusione di altre tipologie di varianti.  
In tal senso è ammissibile procedere all’avvio di una variante strutturale di adeguamento alla “*Seveso*” che al suo interno preveda altri contenuti, sempre che si giunga all’approvazione del punto riferito all’adeguamento prima dell’approvazione di ogni altro contenuto della variante in esame.
    - c2) i **Comuni di cui al punto b2** sono tenuti ad adeguarsi alla “*Seveso*” **a seguito dell’avvenuto adeguamento da parte del/i Comune/i sede/i di stabilimento Seveso**. A tal fine l’Amministrazione potrà procedere:
      - predisponendo una specifica variante strutturale L.R. 1/2007;
      - includendo l’adeguamento del P.R.G. vigente alla “*Seveso*” con la prima Variante generale di Piano (art. 15 L.R. 56/77 s.m.i.) o variante strutturale L.R. 1/2007.
  - d) per i **Comuni che si siano già adeguati alla variante “Seveso”** (entrata in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010), le procedure urbanistiche per le eventuali successive modifiche ai P.R.G. (quali ad esempio: insediamento di nuovo stabilimento “*Seveso*”, acquisizione di aree di danno, esclusione, osservazione del Comune contermini, insediamento di stabilimenti “*Sottosoglia*”), saranno valutate caso per caso nell’ambito di quanto previsto dalla L.R. 56/77 (artt. 15, 17, 31ter);
  - e) **nelle more** dell’adeguamento alla “*Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001*”, all’interno delle **aree di danno non sono ammesse nuove previsioni urbanistiche**;

- f) per tutti i Comuni: “...Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti [...] le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di incidente rilevante...”, come previsto al comma 10 dell’articolo 17 delle N.d.A. del PTC2;
- g) si ricorda che anche in assenza di adeguamento alla “Seveso” **vigono le norme di salvaguardia di cui all’articolo 20 comma 2 delle N.d.A.**, ovvero i Comuni:
- all’interno delle aree di esclusione** (punto 3, comma 2 dell’articolo 9 delle N.d.A.) non possono approvare varianti al Piano regolatore in cui sia consentita la nuova localizzazione di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle *categorie A e B* della tabella 1 dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001, o rilasciare titoli abilitativi per nuovi insediamenti appartenenti alle suddette categorie;
  - sempre all’interno delle aree di esclusione** (punto 3, comma 2 dell’articolo 9 delle N.d.A.) non possono rilasciare titoli abilitativi per nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili di *categoria A e B* come definiti dalla tabella 1 dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001;
  - non possono rilasciare titoli abilitativi per nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante all’interno delle “**zone ad altissima vulnerabilità ambientale**” (**art. 15.1**) e nelle situazioni di incompatibilità previste per le “**zone a rilevante vulnerabilità ambientale**” ai sensi dell’articolo 15.2, comma 3 delle N.d.A.;
  - sono fatti salvi gli interventi compresi in accordi di programma o in programmi integrati o in progetti speciali a scala intercomunale o sovracomunale redatti ai sensi della legislazione vigente, già approvati e finanziati prima dell’adozione del progetto definitivo.
- h) per quanto attiene l’articolo 19 della “*Variante al PTC di adeguamento al D.M. 9/5/2001*”, i Comuni dovranno prevedere l’adeguamento della modulistica impiegata per l’ottenimento di qualsiasi titolo abilitativo affinché il richiedente dichiari esplicitamente l’appartenenza o meno a categorie di cui ai punti a, b, c, d del citato articolo 19;
- i) nel caso di predisposizione di una variante i cui contenuti siano **esclusivamente** rivolti all’adeguamento alla “*Seveso*”, non è richiesta l’attivazione della procedura di V.A.S.;
- j) i tavoli tecnici avviati di concerto con il Servizio Tutela Ambientale della Provincia hanno l’esclusiva finalità di supportare i Comuni nella predisposizione dell’Elaborato tecnico RIR o nella predisposizione dei contenuti tecnici in materia di rischio industriale delle varianti di adeguamento;
3. **di provvedere** alla divulgazione della “*nota esplicativa*” sul sito *web* della Provincia di Torino;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per l’applicazione del PTC2 relativamente all’anno 2012;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta